



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
di GARANZIA ETICA S.C.**

(ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE GENERALE

Edizione 8

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2024

Indice

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	5
1.1. I principi generali.....	5
1.2. Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	5
1.3. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto	13
1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	14
2. GARANZIA ETICA S.C.	16
2.1. GARANZIA ETICA S.C.	16
2.2. La Corporate Governance di GARANZIA ETICA S.C. e il sistema di controllo interno	16
2.3. Il sistema di controllo interno.....	16
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GARANZIA ETICA S.C.	18
3.1. Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l’adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.....	18
3.2. I “Destinatari” del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.	19
3.3. La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.	19
3.4. La mappa delle attività “sensibili” di GARANZIA ETICA	20
3.5. La struttura del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.	20
3.6. I canali di segnalazione interna (c.d. Whistleblowing) – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001	21
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI GARANZIA ETICA S.C.	23
4.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.....	23
4.2. Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	23
4.3. I compiti dell’Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.....	25
4.4. L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza	26
4.5. Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	27
5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	29
5.1. Disposizioni generali.....	29
5.2. Comunicazione iniziale	29
5.3. Formazione del personale	29
5.4. Informativa ai “Terzi Destinatari”	30
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
6.1. Profili generali	31
6.2. Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti	31
6.3. Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori	33
6.4. Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	33

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali Assicredito.

Codice Etico: il Codice Etico adottato da Garanzia Etica S.C..

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di Garanzia Etica S.C..

Collaboratori e/o consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Linee Guida ABI: Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di Modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (rilevanti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

Linee Guida Confindustria: Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (rilevanti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Reati: i reati di cui al D.lgs. 231/2001.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Società: Garanzia Etica S.C. con sede legale a Elmas (CA), via Nervi, 18.

Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: il soggetto che segnala la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Struttura del documento

Il presente documento è strutturato in due parti, una Parte Generale e una Parte Speciale.

La **Parte Generale** comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”) e descrive:

- Garanzia Etica S.C., la sua *Corporate Governance* ed il sistema di controllo interno;
- i destinatari del Modello;
- il processo di adozione del Modello da parte di Garanzia Etica S.C. (nel seguito anche la “Società”);
- le attività sensibili ed i reati rilevanti per la Società;
- l’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”);
- gli obblighi di comunicazione del Modello;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello e del Codice Etico di Garanzia Etica.

La **Parte Speciale** identifica le attività sensibili rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo delle suddette attività, deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendali;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto, procedure). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all’interno dell’azienda.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2. Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2. L. 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*quinquies* TUF, in relazione all'art. 14 REG.UE 596/2014);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*quinquies* TUF, in relazione all'art. 15 REG. UE 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);

- Frode informatica² (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-bis e comma 3, L. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);

² A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (art. 279 del D. Lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n.74/2000)³;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000)⁴;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);

³ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25- *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁴ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25- *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

- Indebita compensazione (art. 10 – *quater* D.Lgs. n. 74/2000)⁵;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.).
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto)

⁵ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

1.3. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);

nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. GARANZIA ETICA S.C.

2.1. GARANZIA ETICA S.C.

Garanzia Etica S.C., è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (da qui anche la “Società”, “Società Cooperativa”, “Confidi” o “Garanzia Etica”), costituita nel 1975 da Confapi Sardegna per agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese della Sardegna. Dal 2010 è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia e dal 30/05/2016 è iscritto al nuovo Albo Unico ex art. 106 del TUB.

Garanzia Etica assiste le aziende con la concessione di garanzie mutualistiche sugli affidamenti concessi da istituti di credito, società di locazione finanziaria e di factoring. Fornisce, inoltre, consulenze e assistenza nella gestione di agevolazioni previste dalle normative a favore di clienti e soci con mandato diretto da parte delle imprese e gestendole in *service* per conto degli istituti finanziari. La Cooperativa concede altresì in via residuale finanziamenti alle PMI.

La Società ha sede legale a Elmas (CA), via Nervi, 18, CAP 09067.

2.2. La Corporate Governance di GARANZIA ETICA S.C. e il sistema di controllo interno

Garanzia Etica ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta:

- **Assemblea dei Soci**, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.
- **Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione al fine di agevolare la propria attività può nominare e delegare alcune proprie specifiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto esclusivamente da alcuni dei suoi componenti.
- **Collegio Sindacale**, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e; b) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- **Società di Revisione**: a cui è stato affidato l’incarico di revisione e controllo contabile della Società.

2.3. Il sistema di controllo interno

Il presente Modello, fermo restando le sue finalità peculiari come esposte nei paragrafi successivi e dedicati, si inserisce nel più ampio sistema di controllo interno del Confidi.

Garanzia Etica in quanto intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia è dotata di un sistema di controlli che riguarda l’intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi, tra i quali specifico rilievo assumono le funzioni di *internal auditing* e di *compliance* disegnate seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza.

Gli intermediari sono, quindi, già, almeno teoricamente, dotati di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, un'espressione dei principi e degli obiettivi contenuti nel D.Lgs. n. 231/2001.

Nella struttura organizzativa è pertanto già operativo un insieme di regole, di procedure finalizzate ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi, la tutela del patrimonio aziendale, l'affidabilità dei sistemi e dei flussi informativi amministrativo-contabili e gestionali in genere, la tracciabilità di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio, la conformità di tutte le transazioni e operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne, mediante l'applicazione dei principi di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, la regolamentazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse, l'identificazione, la valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi, ivi compresi quelli connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, nonché rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi, oppure derivanti da eventi esterni.

Tale sistema di controllo è in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Ciò, tuttavia, non esclude a priori la necessità di verificare la sua adeguatezza e l'eventuale necessità di integrazione sotto il profilo penal-preventivo e, in particolare, della prevenzione dei reati presupposti richiamati dal decreto medesimo.

Il sistema di controllo esistente è, quindi, suscettibile di autonome modifiche e integrazioni, ma sempre in piena coerenza con le finalità del Modello.

Per quel che concerne la costruzione del Modello di Garanzia Etica S.C., oltre a quanto sopra, si è tenuto conto, tra gli altri, anche dei seguenti strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, quali:

- **Statuto** – che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Sistema organizzativo** – composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Codice Etico**– costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Garanzia Etica, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello;
- **Sistema procedurale** – costituito da procedure, regolamenti, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GARANZIA ETICA S.C.

Garanzia Etica ha adottato la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 22 dicembre 2010.

Nell'ottica di documentare le modifiche organizzative e normative nel tempo intercorse il Consiglio di Amministrazione ha adottato in data 26/02/2024 la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico sono apportate dal Consiglio di Amministrazione di GARANZIA ETICA S.C., anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

3.1. Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.

La Società Cooperativa è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e delle aspettative di tutti i suoi stakeholders, in primis dei soci e dei propri dipendenti.

È consapevole, quindi, anche in considerazione delle peculiarità del *business* svolto, dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e altri collaboratori esterni, nonché fornitori e *partners*.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il successivo aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. “aree sensibili”, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria** così come nel tempo aggiornate ed alle **Linee Guida** dell'**ABI**.

3.2. I “Destinatari” del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti;
- Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale;
- I Dipendenti;
- I Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

3.3. La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 attraverso l’analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.) ed una serie di colloqui con soggetti responsabili delle funzioni aziendali e con i preposti ai vari settori;
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di standards di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell’individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure “OdV”) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;

- nell’adozione di un Codice Etico soggetto a periodico aggiornamento;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all’adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida citate, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

3.4. La mappa delle attività “sensibili” di GARANZIA ETICA

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell’attuale operatività di GARANZIA ETICA S.C. e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Concessioni di garanzie e credito diretto*
- *Gestione dei fondi di garanzia pubblici*
- *Gestione delle agevolazioni*
- *Gestione dei contributi pubblici*
- *Gestione delle attività commerciali*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori*
- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Gestione dei flussi finanziari e del portafoglio istituzionale*
- *Gestione delle comunicazioni ed informativa verso l’esterno*
- *Gestione delle sponsorizzazioni*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità*
- *Gestione dei rapporti con i Sindaci, con la Società di revisione e con i soci*
- *Gestione delle attività assembleari, organi sociali, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie*
- *Gestione della sicurezza informatica*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale*

3.5. La struttura del Modello Organizzativo di GARANZIA ETICA S.C.

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, Reato di corruzione fra privati, Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari e Reati Tributari;
- **Parte Speciale D:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, Delitti di criminalità organizzata e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Parte Speciale E:** Delitti contro l'industria ed il commercio e Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- **Parte Speciale G:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale H:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale I:** Delitti contro la personalità individuale e Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I profili di rischio inerenti i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati transnazionali e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati di abuso di mercato, le frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati di razzismo e xenofobia, i delitti di contrabbando, i delitti contro il patrimonio culturale ed il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico.

3.6. I canali di segnalazione interna (c.d. Whistleblowing) – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società deve prevedere i canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la *"Policy Whistleblowing"* (vd. infra) adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo:

wb.garanziaetica.it

Garanzia Etica S.C. si è dotata di un documento denominato *"Policy Whistleblowing"* al fine di regolare il processo di gestione delle segnalazioni in conformità alle disposizioni normative di riferimento; in particolare:

- l'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello prevede canali di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023;
- gli articoli 48 del D. Lgs. n. 231/2007, 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza (TUF) e il relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 5 dicembre 2019 e i successivi aggiornamenti richiedono ai soggetti obbligati, ivi incluse le società di gestione del risparmio, di adottare specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di fatti o atti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le attività svolte in qualità di soggetti abilitati ai sensi del TUF.

I canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 6 *"Il sistema disciplinare"*, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

4. L'Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.

Il Decreto indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento. Tale Organismo deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Il Confidi si è orientato nella scelta di un Organismo di Vigilanza collegiale.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato dei requisiti di seguito indicati.

4.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo di Vigilanza compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

4.2. Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/1942 e dal D.Lgs. 14/2019;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dalla L. 575/1965, successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.Lgs. 159/2011;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L’eventuale revoca dei componenti dell’Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione dalla L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.Lgs. 159/2011.

L'Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA è di tipo Collegiale e, in base alle proposte del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere, alternativamente, la seguente conformazione:

- composto da tre membri, di cui: il Presidente, un professionista esterno all'organizzazione aziendale; un componente che può essere un professionista esterno oppure scelto fra i membri del Collegio Sindacale; un componente interno, di emanazione aziendale. La decadenza, a qualsiasi titolo, dall'Ufficio di Sindaco comporta la decadenza anche quale membro dell'Organismo di Vigilanza. La nomina dell'Organismo di Vigilanza è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- coincidente con il Collegio Sindacale, sulla base delle indicazioni di cui alla legge n. 183 del 14 novembre 2011, che ha integrato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. In tale caso, la nomina avverrà, contestualmente alla nomina del Collegio Sindacale, nella responsabilità dell'Assemblea dei Soci. L'indicazione si rende necessaria per evitare potenziali situazioni di conflitti di interesse nel rapporto tra Collegio Sindacale (anche Organismo di Vigilanza) e Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, con le predette composizioni, deve garantire il rispetto delle indispensabili caratteristiche di autonomia, indipendenza, onorabilità e di professionalità, sia sotto il profilo delle capacità di indagine ed ispettive che delle competenze tecnico-giuridiche, nonché di continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza fossero svolte dal Collegio Sindacale, il mandato scadrà contestualmente alla scadenza del Collegio Sindacale.

Le funzioni di Revisione Interna e Compliance assicurano il necessario supporto operativo all'Organismo di Vigilanza secondo le indicazioni e le richieste da questo provenienti.

4.3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni

eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valutazione e proposta di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

4.4. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'OdV di GARANZIA ETICA due linee di *reporting* principali:

- I. la prima, su **base continuativa**, direttamente con il Direttore Generale in quanto in possesso delle deleghe operative assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- II. la seconda, **su base periodica (annuale)**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza, autonomia e continuità di azione. Ogni anno, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Resta inteso che l'OdV deve informare immediatamente il CdA, Il Presidente ed il Collegio Sindacale del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.).

GARANZIA ETICA, inoltre, favorisce gli incontri periodici tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi di Controllo (collegio sindacale e società di revisione) nonché con l'Organo di Gestione e le funzioni di controllo interno (Compliance, Internal Audit, Antiriciclaggio). Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce sono documentati e la relativa documentazione deve essere archiviata.

4.5. Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare immediatamente l'OdV.

I flussi informativi possono essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza, mediante le modalità di contatto di seguito indicate;

- a mezzo di posta fisica all’indirizzo:

Organismo di Vigilanza di GARANZIA ETICA S.C.

**Via Nervi 18
Z.I. Casic est
09067 Elmas (CA)**

- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo:

organismodivigilanza@garanziaetica.it

L’Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia e informazione ricevuta, **a pena di revoca del mandato**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento dell’incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

I flussi informativi sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico o cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

5. Formazione e informazione

5.1. Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'informativa sono gestite dalla funzione Risorse Umane e Organizzazione, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni della Società coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2. Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dalla funzione Risorse Umane e Organizzazione.

Tutti i Dipendenti devono ricevere copia cartacea o informatica del Modello Organizzativo ed essere ammoniti sull'obbligo di rigorosa osservanza dello stesso e sulle sanzioni conseguenti alle eventuali violazioni.

Ai nuovi assunti deve essere consegnato un set informativo contenente il Modello e il Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3. Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Garanzia Etica S.C. prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;

- il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L’Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati e efficacemente attuati.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

5.4. Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali consulenti, collaboratori, fornitori, terze parti e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L’informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l’esplicito riferimento all’interno dei contratti in merito all’esistenza del Modello e del Codice Etico.

Garanzia Etica S.C. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono la rigorosa osservanza dei principi etici del Modello e del Codice Etico. Nei contratti da stipulare sarà anche prevista, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6. Il Sistema Disciplinare

6.1. Profili generali

La previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Tale sistema è altresì conforme ai dettami previsti dal D. Lgs. 24/2023.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Garanzia Etica S.C., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

6.2. Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di quattro ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di dieci giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione;

- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
- violazione delle misure indicate nel modello e delle misure previste nel medesimo modello e nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

6.3. Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

6.4. Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
di GARANZIA ETICA S.C.**

(ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE

Edizione 8

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2024

INDICE

PREMESSA.....	2
PARTE SPECIALE A - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, CORRUZIONE TRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	33
PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	47
PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	65
PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	75
PARTE SPECIALE F - DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	81
PARTE SPECIALE G - REATI AMBIENTALI	89
PARTE SPECIALE H - DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	99

Premessa

In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso lo svolgimento dell'attività di mappatura dei rischi e la valutazione delle attività (c.d. *risk assessment*), ha identificato le attività sensibili nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto, suddividendole per tipologia di reato nelle Sezioni successive.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, Garanzia Etica S.C. ha quindi identificato dei principi di controllo specifici per ciascuna delle attività a rischio identificate.

La presente parte del Modello è composta da otto Sezioni, ciascuna delle quali dedicata alle seguenti famiglie di reato:

- **Parte Speciale A:** Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, corruzione tra privati e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari e Reati tributari;
- **Parte Speciale D:** Delitti di criminalità organizzata, Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Parte Speciale E:** Delitti contro l'industria ed il commercio e delitti di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale G:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Delitti contro la personalità individuale.

Le seguenti Parti Speciali hanno, dunque, la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento ai quali tutti i Destinatari del Modello dovranno conformarsi al fine di prevenire, nell'ambito delle "attività sensibili" individuate dalla Società Cooperativa, la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione aziendale.

**PARTE SPECIALE A -
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED
IL SUO PATRIMONIO, CORRUZIONE TRA PRIVATI E
DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali a danno dello Stato, di un altro ente pubblico, ovvero di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità nonché a danno dell'Unione Europea

Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle

ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche a:

1. membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
 5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale:

5-ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della

reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

A.1-bis Corruzione tra privati

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.1-ter Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

1. *Concessione di garanzie e credito diretto;*
2. *Gestione dei fondi di garanzia pubblici;*
3. *Gestione delle agevolazioni;*
4. *Gestione dei contributi pubblici;*

¹ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

5. *Gestione delle attività commerciali;*
6. *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
7. *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;*
8. *Selezione e gestione del personale;*
9. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
10. *Gestione dei flussi finanziari e del portafoglio istituzionale;*
11. *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno*
12. *Gestione delle sponsorizzazioni;*
13. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

A.3 Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è **fatto obbligo** di operare nel rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei fondi di garanzia pubblici;*
- *Gestione dei contributi pubblici;*
- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza.*

La **gestione dei fondi di garanzia pubblici** e la **gestione dei contributi pubblici** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse indotta in errore la PA non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponendo in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, garanzie, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei fondi di garanzia pubblici** e la **gestione dei contributi pubblici** nonché la **gestione dei rapporti con la PA** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse offerto o promesso denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nei rapporti con la Pubblica Amministrazione affinché la Società ottenga trattamenti di favore o vantaggi indebiti quali, ad esempio, il rilascio di garanzie, finanziamenti o contributi.

La **gestione dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse fornita un'utilità illecita ad un pubblico funzionario al fine di ottenere un vantaggio illecito.

La **gestione dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di malversazione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi, nell'ambito dell'attività, avendo ottenuto dei contributi pubblici non li destina alle finalità previste al fine di ottenere un vantaggio illecito.

La **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi induca in errore la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza stessa con artifici e raggiri presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione e dunque un vantaggio illecito.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza siano gestiti da soggetti previamente identificati nonché muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, adottando comportamenti trasparenti e responsabili nel rispetto della legge ed improntati alla massima collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito dalle stesse;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, mediante l'archiviazione di tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione ed alle Autorità di Vigilanza sia predisposta da persone previamente identificate e competenti in materia;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione e/o alle Autorità di Vigilanza, sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- mantenere, ove possibile, un'adeguata segregazione rispetto alla gestione delle attività nonché fra gli incaricati che predispongono la documentazione destinata alla Pubblica Amministrazione ed alle Autorità di Vigilanza e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, garanzie, contributi, finanziamenti o altre erogazioni ecc.;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- garantire, in caso di richieste di finanziamenti e contributi pubblici, che sia verificata la completezza e veridicità delle dichiarazioni e la documentazione presentata al fine dell'ottenimento del contributo o finanziamento;
- nel caso in cui le predette attività siano svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione acquisti di beni e servizi*" della presente Parte Speciale;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forza alla Società;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avvio di attività ispettive;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica

Amministrazione e, più in generale, con le terze parti;

- assicurare che tutta la documentazione relativa ai processi sia archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento di attività ispettive;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (es.: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Concessione di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione delle agevolazioni;*
- *Gestione delle attività commerciali.*

Il **processo di erogazione del credito diretto** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione alla configurazione dei reati di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi offra o prometta denaro od altre utilità al Direttore finanziario di una società cliente al fine di ottenere la stipula di contratti a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso a danno della controparte.

La **gestione delle agevolazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse indotta in errore la PA non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponendo in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri agevolazioni concesse dalla PA.

La **gestione delle agevolazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi offra o prometta denaro od altre utilità al responsabile di una società di leasing al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di servizi a prezzi superiore a quelli di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi:

- offra o prometta denaro od altre utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito di eventuali procedure di gara o nella negoziazione privata;
- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi offra o prometta denaro od altre utilità al responsabile dell'ufficio di una microimpresa al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di prodotti/servizi a prezzi superiore a quelli di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- rispettare i principi di comportamento sopra elencati e previsti per le attività a rischio: *“Gestione dei fondi di garanzia pubblici”, “Gestione dei contributi pubblici”, “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza”*;
- garantire che le dichiarazioni, relazioni, o pareri (i.e. risultati di istruttorie) comunque rese, anche indirettamente, ai soggetti pubblici contengano solo elementi assolutamente veritieri, siano complete e basate su documenti e dichiarazioni la cui validità e veridicità, quando provengono da terzi, è accertata con tutti gli strumenti necessari, al fine di

garantirne la corretta interpretazione e valutazione;

- garantire che i rapporti con le controparti/clienti (es. imprese, professionisti, soci o non soci del Confidi), siano gestiti da soggetti muniti di idonei poteri;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con le controparti, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire l'effettuazione di idonea qualifica dei clienti;
- assicurare la tracciabilità delle summenzionate attività, ivi incluse la definizione dei prezzi, contributi e sconti applicate;
- garantire che la concessione e/o revisione di operazioni fideiussorie, garanzie ed erogazioni dirette, le delibere relative al pricing su nuovi prodotti e/o servizi, modifica delle condizioni economiche dei rapporti con la clientela siano deliberate dalle funzioni competenti sulla base dei poteri delegati e formalizzati all'interno di apposito regolamento;
- garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da consegnare alla clientela;
- garantire la correttezza delle fatture emesse a cura delle funzioni preposte;
- in riferimento alle attività di cui al processo svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (agenti e mediatori), garantire che la gestione del rapporto con gli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione dei rapporti con agenti e mediatori" della presente Parte Speciale;
- garantire che i rapporti con le controparti siano formalizzati tramite appositi contratti, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri/procure;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle regole adottate dal Confidi;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non

corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della clientela.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori.*

La selezione e gestione degli agenti o dei mediatori creditizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o mediatori al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Sempre con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- garantire un adeguato processo di qualifica della controparte che includa oltre alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore in qualità di soggetti regolarmente iscritti all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), anche verifiche inerenti l'esistenza di eventuali atti pregiudizievoli nei confronti della controparte;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- garantire la formalizzazione dei rapporti con agenti e mediatori mediante specifici accordi contrattuali;
- accertarsi che i corrispettivi/compensi concordati rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;

- verificare la periodica ricezione della reportistica prodotta dall'agente/mediatore in merito all'attività svolta e garantirne la corretta archiviazione;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione dei rapporti con agenti e mediatori venga archiviata a cura delle funzioni coinvolte;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società, eventuali comportamenti o attività sospette poste in essere da quanti operano per la controparte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- impegnare il Confidi con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano espresse in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Selezione e gestione del personale.*

La **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per il Confidi.

La **gestione del personale**, in riferimento alla gestione del sistema di incentivazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi, ponga obiettivi eccessivamente sfidanti tali da indurre il dipendente a commettere azioni corruttive al fine del loro raggiungimento.

La **gestione del personale**, in riferimento alla gestione del sistema di incentivazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al

proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione del personale**, in riferimento alla gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **corruzione**, nell'ipotesi in cui il Confidi, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

La **selezione del personale** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili al Confidi stesso, a danno della controparte.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- verificare che le nuove assunzioni siano approvate secondo l'iter approvativo interno;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- garantire che sia effettuata la verifica dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e dell'eventuale *status* di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs.165/2001, art. 53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- qualora venissero erogati premi/incentivi ai dipendenti, assicurare che gli stessi rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le

responsabilità affidate;

- garantire che il calcolo degli incentivi sia calibrato sulla base del raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi;
- erogare gli incentivi al personale solo in caso di perseguimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi, rendicontabili e verificabili;
- prevedere una clausola di non erogazione del premio maturato in caso di comportamenti inadeguati, oggetto di atto formale da parte del Confidi (es. comminazione di sanzioni disciplinari);
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare che al momento dell'assunzione, sia consegnata al dipendente copia del Codice Etico e del presente Modello e che questi si impegni formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti;
- garantire l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento del processo di selezione e assunzione;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- curare che siano assicurate all'interno del Confidi condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- per il personale proveniente da Paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- garantire un adeguato processo formativo ai neoassunti che preveda, tra le altre, un'adeguata informativa in merito al Modello ed al Codice Etico adottato dal Confidi;
- ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che prevedano la rigorosa osservanza dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico

adottato da Confidi. Nei contratti da stipulare saranno previste clausole che specifichino:

- che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire che eventuali rimborsi spese avvengano solo a seguito del controllo e dell'approvazione delle funzioni competenti;
 - verificare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, congrue ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
 - comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche o private, rivolti ad ottenere l'assunzione di personale a fronte di un vantaggio illecito per la Società;
 - assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del personale a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere assunzioni/avanzamenti di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private (ad esempio fornitori, ecc.) quando questo non sia conforme alle reali esigenze del Confidi e non rispetti il principio della meritocrazia con il fine di produrre un vantaggio illecito per la Società;
- effettuare rimborsi spese che:

- non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi acquisti prodotti da un fornitore vicino o comunque indicato da un pubblico ufficiale al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi consegni denaro o altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in un uso a danno della controparte.

Con riferimento all'attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi il Confidi deve introdurre negli ordini di acquisto/contratti clausole che prevedano la rigorosa osservanza dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dal Confidi. Nei contratti da stipulare saranno previste clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile

- la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- mantenere la tracciabilità dei fornitori, tramite specifica anagrafica o *dossier* fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- assicurare il rispetto delle regole e delle procedure in materia di selezione e qualifica dei fornitori/terze parti;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione, qualifica e gestione dei fornitori;
- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica che consenta di verificare i requisiti di onorabilità, professionalità, attendibilità commerciale, tecnico-professionale, regolarità contributiva e solidità finanziaria dei suddetti fornitori, prevedendo altresì l'ottenimento della documentazione di interesse;
- in caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo *status* di ex dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore e delle verifiche effettuate tramite formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di validazione secondo l'iter autorizzativo interno predefinito;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verificare la coerenza tra il soggetto intestatario del contratto di fornitura/servizio, il soggetto emittente la fattura ed il soggetto verso il quale è erogato il pagamento;

- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la congruità dei corrispettivi rispetto alla tipologia di bene/servizio fornito;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- regolare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso contratti, ovvero ordini scritti, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- in caso di servizi in appalto che prevedono l'utilizzo di personale extracomunitario, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di acquisto di beni e servizi venga archiviata a cura delle Funzioni coinvolte;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti (salvo nell'ambito dell'utilizzo della cassa contanti ed in conformità con la normativa vigente), su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare il Confidi con ordini /contratti verbali;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei flussi finanziari e del portafoglio istituzionale.*

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta al Confidi l'accantonamento di fondi da utilizzare a scopi corruttivi.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei flussi finanziari è **fatto obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate, corredate dai relativi ordini e comunque dopo che ne sia attestata l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizzato il pagamento;
- eseguire un controllo di coerenza tra il soggetto intestatario del contratto di fornitura/servizio, il soggetto emittente la fattura ed il soggetto verso il quale è erogato il pagamento;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di poteri in vigore;
- garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la cassa contanti e i limiti previsti dalla normativa;
- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di un sistema di firme coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- in caso di utilizzo di carte di credito aziendali assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società nonché le tipologie di spese ammesse;
- assicurare la presenza dei giustificativi relativi alle spese effettuate con carte di credito aziendali;
- garantire un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione delle sponsorizzazioni.*

La **gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno** nonché la **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio** ed al reato di **corruzione tra privati** qualora il Confidi sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- verificare che le sponsorizzazioni rientrino nell'ambito del budget approvato;
- garantire che le sponsorizzazioni siano connesse all'attività del Confidi e dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine dello stesso;
- assicurare che le sponsorizzazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite, giustificate e documentate, autorizzate, verificate e sottoscritte dagli organi competenti sulla base dei poteri di delega assegnati;
- per quel che concerne le attività di comunicazione, inoltre, garantire che le stesse riguardino ambiti coerenti con la missione del Confidi;
- garantire, ove previsto, che il materiale di supporto alle attività di comunicazione esterna (es. diffusione di comunicati stampa) sia predisposto sulla base di evidenze e dati documentati e documentabili;
- garantire l'effettivo pagamento dei diritti in caso di utilizzo di materiale o documentazione tutelati dal diritto d'autore;
- prevedere che i rapporti con eventuali controparti incaricate di gestire o supportare il Confidi nell'attività di comunicazione siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- assicurare, ove per la gestione delle predette attività si faccia ricorso a terze parti che la selezione delle stesse avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi" della presente Parte Speciale;
- garantire che i rapporti con le suddette terze parti coinvolte nella gestione delle attività

di comunicazione siano formalizzati tramite contratti scritti contenenti clausole che specifichino:

- che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- sponsorizzare, promuovere o partecipare ad eventi o iniziative in cui siano coinvolti soggetti le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte privata;
- comunicare ovvero divulgare dati o fatti falsi o fuorvianti;
- utilizzare materiale o documentazione tutelati dal diritto d'autore senza aver assolto all'effettivo pagamento dei diritti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, nel caso in cui il Confidi proceda al pagamento di compensi illeciti in favore delle controparti al fine di ottenere il buon esito del contenzioso pur in assenza dei presupposti.

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio** qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto del Confidi ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi offra o prometta denaro od altra utilità ad un dipendente o responsabile di una società cliente o impresa fornitrice, controparte nel contenzioso, al fine di favorire il Confidi in un procedimento giudiziario.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che il Confidi sia dichiarato responsabile.

Sempre, con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è **fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, standard di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dal Confidi;
- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell'ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l'Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- garantire che il processo di selezione di eventuali consulenti e legali esterni venga effettuato valutando la professionalità ed onorabilità della controparte ed avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione degli acquisti di beni e servizi*" della presente Parte Speciale;
- fare in modo che i rapporti con i consulenti legali siano definiti prevalentemente nell'ambito di contratti/lettere d'incarico formalizzati riportanti clausole che prevedano la rigorosa osservanza dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società. Nei contratti da stipulare saranno previste clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché

di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;

- che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Nell'ambito dei succitati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di

comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

A.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente al delitto di corruzione tra privati) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
- ogni altra situazione di potenziale rilievo.

**PARTE SPECIALE B -
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Il reato previsto dall'art. 491-*bis* c.p. è costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la

cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Il reato, previsto dall'art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105, costituito dalla condotta di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.1- *bis* I reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. *"peer-to-peer"*², indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*³;

² Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

³ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla*

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore⁴ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

⁴ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

- l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d’autore, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure;
- l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa⁵;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-octies della L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad

⁵ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

B.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione della sicurezza informatica.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

B.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è **fatto obbligo** di operare nel rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della sicurezza informatica.*

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati informatici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla stessa per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.

Sempre con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza informatica è fatto **obbligo** di:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- garantire che l'accesso logico ai sistemi informativi sia nominativo, limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- garantire un processo di aggiornamento periodico delle *password*;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti e garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche apportate;
- garantire che tutte le nuove utenze siano attivate dalla funzione preposta solo a seguito di richiesta della funzione interessata per quel che concerne il nuovo personale

dipendente e del Responsabile di Funzione che necessita l'attivazione di profili utenti esterni all'azienda;

- garantire che le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri;
- garantire che le installazioni di nuovi software siano effettuate esclusivamente dalle funzioni/personale autorizzato previa acquisizione delle relative licenze;
- assicurare che la rete sia protetta da *software* antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza ed integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui;
- garantire che siano effettuate attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati;
- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati o altri beni per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno.*

La **gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi

utilizzasse indebitamente, a fini pubblicitari, opere dell'ingegno di altrui proprietà.

Per i principi di comportamento specifici in relazione all' attività: *"Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno"* si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

B.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

B.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE C -
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI**

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter⁶ e 25-*quiquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-*quiquiesdecies* del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267⁷. In tale caso, il

⁶ Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

⁷ I limiti di cui all'art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁸.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

-
- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00;
 - b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00;
 - c) debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000,00.

⁸ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

C.1-bis Reati Tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)⁹

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

⁹ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)¹⁰

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 – quater del D.Lgs. 74/2000)¹¹

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi

¹⁰ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

¹¹ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

C.3 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari sono riconducibili a:

- *Concessioni di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione delle sponsorizzazioni;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di Revisione e con i soci;*
- *Gestione delle attività assembleari, organi sociali, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

C.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è **fatto obbligo** di operare nel rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter e 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

▪ *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità*

Le attività connesse alla **gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

L'attività di **gestione della contabilità** potrebbe presentare, altresì, profili di rischio in relazione ai **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi modifichi i dati contabili presenti sui sistemi aziendali al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni a quelli reali.

La **gestione della fiscalità** e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi utilizzi nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

La **gestione della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante del Confidi, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occulti i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità è **fatto obbligo** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili applicabili, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;

- registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire la documentabilità delle transazioni e delle rilevazioni contabili al fine di poter ricostruire, con ragionevole livello di dettaglio, che le registrazioni contabili riflettano le transazioni avvenute;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- improntare i rapporti con le Autorità, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità, anche fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti nei confronti delle richiamate Autorità, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più

idonee;

- assicurare che la documentazione da inviare alle predette Autorità sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo;
- nel caso in cui la documentazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (studi professionali, ad esempio), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *“Gestione degli acquisti di beni e servizi”* del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- assicurare la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione rilevante nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (società, consulenti, professionisti, etc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che prevedano la rigorosa osservanza dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società. Nei contratti da stipulare saranno previste clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- segnalare al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e, contestualmente all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di revisione e con i soci;*
- *Gestione delle attività assembleari, organi sociali, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie.*

La **gestione delle attività assembleari e la gestione degli organi sociali** potrebbe presentare profilo di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Procuratori del Confidi esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La **gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale sociale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati societari** nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori del Confidi, attraverso operazioni sul capitale, ovvero una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci del Confidi.

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **influenza illecita sull'Assemblea**, nel caso in cui la maggioranza in Assemblea sia in qualsiasi modo raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le **operazioni sul capitale** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di **indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale** qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione o i Soci compiano operazioni illecite che vanno ad intaccare il patrimonio del Confidi.

La **gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettui delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

La **gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte si compia una fraudolenta cessione di quote sociali o siano compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) dovranno essere gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

Con riferimento alla gestione delle **attività assembleari, degli organi sociali ed alle operazioni sul capitale**, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (es. sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda o di partecipazioni azionarie, altre operazioni

straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare dovrà essere predisposta, su eventuale richiesta dell'Organo Amministrativo, la documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica; la documentazione richiesta può riguardare i seguenti aspetti:

- descrizione quali-quantitativa dell'operazione;
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte di soggetti dotati di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività assembleari, degli organi sociali ed operazioni sul capitale è fatto **obbligo** di:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni, e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti dei Sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri Organismi e Autorità, anche fiscali, al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci;

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- mantenere nei confronti delle attività di controllo attribuite ai Sindaci e altri organi di controllo istituzionali un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- assicurare la valutazione preventiva degli eventuali rischi fiscali e il rispetto della normativa di riferimento in materia fiscale di ogni operazione, anche di carattere non routinario;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Tutta la documentazione dovrà essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali e dalla normativa di riferimento.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto **divieto** di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni pregiudizievoli al fine di eludere le normative fiscali.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Concessioni di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione delle sponsorizzazioni.*

Il **processo di erogazione del credito diretto** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, Garanzia Etica, al fine di evadere le

imposte sui redditi, effettui delle svalutazioni dei crediti non realistiche e conseguentemente il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture o altri documenti per vendite in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi emetta delle note di credito (scontistiche) in modo fittizio e successivamente le indichi in dichiarazione dei redditi / IVA col fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

La **gestione di agenti e mediatori** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di contratti con terze parti alla cui base vi sono prestazioni inesistenti, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori del Confidi espongono, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

L'attività di **gestione del personale**, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fosse accordato ad un dipendente del Confidi uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo.

Nell'ambito dell'attività di **gestione del personale**, la gestione delle note spese potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, si proceda all'emissione di note a fronte di spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** (compresi gli incarichi di consulenza) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati tributari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per il Confidi, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto proceda alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto – al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per il Confidi – procedesse alla registrazione in contabilità di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, derivanti dalle attività in oggetto e conseguentemente il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione **reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per il Confidi, proceda alla contabilizzazione di fatture passive relative ad eventi e/o sponsorizzazioni non avvenute.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle attività:

- *Concessioni di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione delle sponsorizzazioni.*

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

C.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

C.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE D -
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ
AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-octies e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies e 25-octies.1 del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)¹²

La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

¹² Così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del giorno 8 ottobre 2012 ed in vigore dal 23 ottobre 2012.

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce chi accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità. Vi incorre altresì chi promette di procurare voti con le modalità di cui sopra.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorquando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

D.1 bis Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale

provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di “sostituzione” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l’investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l’aver una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l’agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.1 ter Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a

disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Frode informatica (640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si intende precisare che l'art. 25-octies.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

D.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ed ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono riconducibili a:

- *Concessione di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione dei contributi pubblici;*
- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari e del portafoglio istituzionale;*
- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

D.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai

Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto **obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-octies e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Concessione di garanzie e credito diretto;*
- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con agenti e mediatori;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari e del portafoglio istituzionale.*

Il **processo di erogazione del credito diretto** e la **gestione delle attività commerciali** potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi agevoli un cliente/socio nell'attività di reimmersione nel circuito legale di denaro o altri beni di provenienza illecita per il tramite di operazioni creditizie o altri servizi offerti dal Confidi.

Le attività afferenti la **concessione di garanzie o l'erogazione del credito diretto** e la **gestione delle attività commerciali** potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione alla configurazione dei **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, Garanzia Etica, instaurasse relazioni con clienti (soci o non soci del Confidi) quali soggetti segnalati o vicini ad associazioni criminali.

La **selezione e gestione degli agenti e mediatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui il Confidi selezioni agenti o terze parti affiliate o vicine ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui il Confidi, al fine di ricevere un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad una organizzazione criminale.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ricettazione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale del Confidi, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si permetta l'inserimento di soggetti dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo, così, al Confidi di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con fornitori vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'attività di **gestione delle risorse finanziarie** e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto supporti un cliente nell'attività di reimmisione nel circuito legale di denaro o altri beni di provenienza illecita per il tramite di operazioni di investimento.

La **gestione dei flussi finanziari** (con particolare riferimento ai pagamenti) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi utilizzi indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose al fine di agevolarne l'attività illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di rispettare i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili elencati nella Parte Speciale A del presente

Modello nonché di adempiere agli obblighi di seguito richiamati.

Gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio

Per quanto attiene alle figure di reato sopraindicate è opportuno premettere che Garanzia Etica, in quanto intermediario finanziario, è destinatario degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Tale norma si pone l'obiettivo di evitare il rischio che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose, ovvero che i soggetti che svolgono una determinata attività (banche, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. o in quello speciale ex art. 107 T.U.B. e altri) siano, anche inconsapevolmente, coinvolti nelle predette attività e infiltrazioni illecite.

Garanzia Etica ha pertanto istituito una Funzione Antiriciclaggio ed adottato *policy* e procedure specifiche allo scopo di adempiere a tutti gli obblighi che il D.Lgs. n. 231/2007 prevede, ossia:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione;
- segnalazione di violazioni delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Poiché tali *policy*, procedure e relativi sistemi di controllo, nonché gli obblighi e adempimenti relativi all'attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia sono pienamente idonei a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, gli stessi si intendono qui integralmente richiamati e formano a tutti gli effetti protocolli comportamentali del Modello, fatta salva l'integrazione delle procedure esistenti con la previsione di specifici flussi informativi nei confronti dell'OdV, da questo definiti e regolamentati.

I Destinatari del Modello, oltre a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007 e le altre previsioni di legge esistenti in materia, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività a rischio sopra richiamate.

I criteri di valutazione dei soci o clienti di Garanzia Etica e delle terze parti

Al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività del Confidi e di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, Garanzia Etica, valuta quale criterio, tra gli altri, per l'instaurazione del rapporto o la fornitura di una prestazione professionale, i seguenti elementi:

- regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese,
- presenza di procedure concorsuali in corso (fallimento, liquidazione giudiziale, ...),

- presenza di eventi pregiudizievoli (ipoteche giudiziali, protesti),
- presenza di informazioni negative fornite da varie banche dati o altro (liste crime, verifiche GDF, notizie stampa),
- presenza di collegamenti/partecipazioni con altre società/soggetti sottoposti a procedure concorsuali, procedimenti penali o informazioni negative fornite da banche dati o altro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei contributi pubblici;*
- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno.*

La **gestione dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **criminalità organizzata** nell'eventualità in cui fosse realizzato un programma criminoso volto all'ottenimento indebito di finanziamenti con la complicità ed il supporto di eventuali ulteriori terze parti (quali consulenti, partner, ecc.).

La **gestione dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi avendo commesso o concorso a commettere il **delitto di truffa ai danni dello Stato** (per avere indotto in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri - quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA - al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione), impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La **gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, nell'ambito delle attività, un soggetto apicale o sottoposto del Confidi stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con controparti "vicine" ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Confidi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento specifici con riferimento all'attività sopra prevista, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C "*Reati societari e Retai tributari*" del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

D.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE E -
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E
DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

E.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto

non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

E.1-bis Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454. C.p.)

Punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Punisce chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due

anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

E.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria ed il commercio, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

E.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della predetta attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno.*

La **gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi indichi in pubblicità caratteristiche dei servizi diversi da quelle effettive.

La **gestione delle attività di comunicazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Confidi utilizzi indebitamente un marchio o un segno distintivo preesistente e di altrui

proprietà.

Per i principi di controllo in riferimento alla gestione delle attività di comunicazione ed informativa verso l'esterno, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, corruzione tra privati e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*.

E.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

E.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*bis* e 25-*bis*¹ del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE F -
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI
COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON
VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO**

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

F.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): vi incorre chiunque cagioni per colpa¹³ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.): vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.):**

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:**

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita

¹³ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

F.2 Aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

F.3 Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della predetta attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

La **gestione del sistema di prevenzione e protezione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati di lesioni colpose** del personale nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio di tipo economico, il Confidi non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di garantire il più adeguato presidio delle tematiche di salute e sicurezza, il Confidi si è dotato di una propria struttura organizzativa con specifici compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

La Società ha identificato con nomina formale le seguenti figure:

- Datore di Lavoro
- RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- MC – Medico Competente,
- Addetti alle squadre di emergenza.

La Società ha nominato un RSPP esterno che supporta in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi eventuale

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti o *near miss*), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- i soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i propri poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero

avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla normativa di riferimento. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e - nel caso aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso, almeno ogni due anni.

Formazione e informazione sulla salute e sicurezza ai lavoratori

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP provvede a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità limitata;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

In considerazione della rilevanza delle attività formative in materia, i piani formativi aziendali sono allineati con i requisiti previsti dall'Accordo Stato – Regioni.

Il Datore di Lavoro, con il supporto di RSPP, provvede a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro, dell'RSPP, nonché dell'RLS monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità, nelle modalità previste dalla normativa.

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Il Datore di Lavoro:

- approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica il rapporto relativo agli interventi di *audit* e in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

Controllo e azioni correttive

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- garantire la corretta e completa applicazione delle procedure interne per l'identificazione, l'investigazione ed il miglioramento a seguito di incidenti;
- assicurare la registrazione ed il monitoraggio degli indicatori in materia di salute e sicurezza.

F.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e

controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

F.5 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

**PARTE SPECIALE G -
REATI AMBIENTALI**

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'artt. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 commi 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previste dall' art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D. Lgs n.152/2006

Costituito dalla condotta:

- di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992

Costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (previsto dall'art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006)

Si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono (previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"

Si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Sanzioni (art. 279 comma 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

G.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della predetta attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

La gestione delle attività ad impatto ambientale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati ambientali**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, il Confidi non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi in materia ambientale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei predetti processi è fatto obbligo di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- assicurare che le attività ad impatto ambientale siano gestite da soggetti preventivamente individuati e dotati di idonee qualifiche;

- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di stoccaggio e smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- verificare l'inoltro da parte dello smaltitore finale della quarta copia del formulario debitamente compilata e sottoscritta;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili;
- nel caso in cui le attività siano demandate o svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi, garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato per l'attività sensibile "*Gestione degli acquisti di beni e servizi*" della Parte Speciale A.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti.

G.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

G.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE H -
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA
PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*duodecies* e 25-*quinqüies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

H.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*duodecies* e 25-*quinqüies* del Decreto.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Delitti contro la personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

H.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare ed al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono riconducibili a:

- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

H.3 Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della predetta attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- procedure aziendali;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi.*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi**, con specifico riferimento alla gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il Confidi si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi**, con specifico riferimento alla gestione degli appalti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la personalità**

individuale nel caso in cui, ad esempio, il Confidi nell'ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori non rispettando le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Nella gestione degli acquisti di beni e servizi il Confidi deve introdurre nei contratti con le terze parti coinvolte clausole che prevedano la rigorosa osservanza dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dal Confidi. Nei contratti da stipulare saranno previste clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Per i principi di comportamento relativi alla *“Gestione degli acquisti di beni e servizi”*, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”*.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Selezione e gestione del personale.*

La **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro del Confidi occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, il Confidi corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa

all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, è altresì **fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - o siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - o in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

H.4 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da

parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

H.5 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.